



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT

Via Margherita di Borgogna, 71 - 76125 TRANI
TEL. 0883/481381 - FAX 0883/481381 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 327/0148601
SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it - MAIL: del.trani@lnd.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 13 del 3 Agosto 2020

DOMANDE DI RIPESCAGGIO: SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ INTERESSATE A FORMALIZZARE LA RICHIESTA RISPETTANDO IL TERMINE PERENTORIO

Con l'apertura delle iscrizioni ai campionati regionali, il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti entra ufficialmente nella stagione sportiva 2020-2021. L'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha interrotto bruscamente i campionati dilettantistici e giovanili della precedente stagione sportiva, ci ha impedito di concludere sul campo quello che avevamo iniziato con tutti i migliori presupposti possibili.

Con gli ultimi Comunicati Ufficiali della s.s. 2019-2020 abbiamo pubblicato le classifiche definitive di tutti i nostri tornei regionali, ratificando la delibera del Consiglio Direttivo che ha consentito a tutte le prime in graduatoria di fare un salto di categoria nel campionato superiore. L'impossibilità di concedere pari opportunità a quelle Società che riponevano le residue speranze di promozione nei playoff, ci induce a tutelare soprattutto le seconde classificate qualora si verificasse l'opportunità del ripescaggio.

Considerando queste premesse, il C.R. Puglia LND invita tutte le Società interessate ad un eventuale ripescaggio al campionato superiore rispetto a quello di propria competenza, a formalizzare la richiesta rispettando il termine perentorio indicato sul Comunicato Ufficiale. In considerazione delle domande pervenute, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale potrebbe modificare gli organici dei campionati sia nel numero delle squadre partecipanti (aumento o riduzione per ciascun girone), sia nel numero dei gironi che compongono ciascun torneo.

**RIPRISTINATI TUTTI I SERVIZI DEL C.R. PUGLIA PER LE SOCIETÀ
GLI UFFICI RESTANO INIBITI SOLO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO**

È possibile contattare il Comitato Regionale Puglia LND dal lunedì al venerdì, nei tradizionali orari di ufficio (9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Uff. Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di EMERGENZA 370.1528554, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 9-13/14-16.

**ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DEL CONI:
CONSIGLI SULLE VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ SPORTIVA**

Si rammenta che, ai fini della Visita Medica di Idoneità Sportiva, a seguito dell'emergenza COVID, onde evitare il solito sovraffollamento, si consiglia alle Società Calcistiche, di effettuare al più presto (prima di settembre 2020) il rinnovo della visita medica per l'idoneità agonistica, che può essere effettuata fino a 30 giorni prima della scadenza annuale.

Per le prenotazioni contattare l'Istituto di Medicina dello Sport di Bari ai seguenti recapiti:

- Tel 080.5344844
- Email: prenotazioni@medicinasport.it

FIRMA ELETTRONICA

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE

Con l'inizio della stagione sportiva 2020 - 2021, la FIRMA ELETTRONICA necessaria alle operazioni effettuate dal portale LND, sarà disabilitata automaticamente dal 30 giugno e dovrà essere riabilitata a partire dal 1° luglio 2020 tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni di tesseramento e iscrizioni ai campionati di competenza.

PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DEL PIN È NECESSARIO CONFERMARE (ALLA VOCE ORGANIGRAMMA - GESTIONE ORGANIGRAMMA) I DIRIGENTI CON DELEGA ALLA FIRMA, PRIMA DI TUTTO IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE LA FIGURA DEL VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SELEZIONANDO L'APPOSITA OPZIONE (FIRMA) NELLA SCHEDA DEL DIRIGENTE PER IL QUALE SI INTENDE RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE DEL PIN. UNA VOLTA CONFERMATI I DATI IMMESSI NELLA SCHEDA PERSONALE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARLI, PERTANTO SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELL'EFFETTUARE LA SOPRAINDICATA OPERAZIONE, SI RAMMENTA CHE POTRANNO ESSERE INSERITI TUTTI GLI ALTRI DIRIGENTI IN ORGANIGRAMMA TRASMETTENDO SUCCESSIVAMENTE LE VARIAZIONI CON LA PREVISTA MODALITÀ - VARIAZIONE ORGANIGRAMMA - DALL'AREA SOCIETÀ.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN

- È opportuno ricordare che la firma elettronica viene **automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell'organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. L'abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.**
- Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all'uso del menù **FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → SOSPENSIONE PIN** ha facoltà di sospende temporaneamente l'uso del PIN personale ad un dirigente della propria società, quindi disabilitare l'uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù **HOME → GESTIONE UTENTI**).

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S. 2020 - 2021

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2020/2021.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 23 Giugno 2020, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2020/2021, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2001 e 1° Gennaio 2002.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva**.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2000.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva**.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	2001	1	2002
PROMOZIONE	2	2001	1	2002
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	2001	1	2002
PRIMA CATEGORIA	1	2000		
SECONDA CATEGORIA	1	2000		
COPPA PUGLIA	1	2000		
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO			

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1ª - 2ª categoria, Campionato Provinciale di 3ª categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale presieduto dall'Avv. Giancarlo DE PEPPA e con la partecipazione dell'Avv. Giuseppe CONTE (relatore) e dell'Avv. Livio COSTANTINO (componente), nonché con la partecipazione del Sig. Giuseppe SFORZA quale segretario, all'udienza del 24 luglio 2020 ha adottato il seguente provvedimento

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC con nota del 21 maggio 2020 (prot. 12408/315 pfl 19-20 MDL/jg) nei confronti dei sotto elencati deferiti per rispondere:

sig. **Buccarella Giuseppe**

all'epoca dei fatti Presidente della S.S.D Gallipoli F. 1909 S.r.l., per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ex art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento a quanto prescritto dall'art. 96 delle NOIF, per non aver adempiuto al deposito e conseguente apposizione del visto di esecutività dell'accordo sottoscritto con la società A.S.D. Montefiore Gallipoli, contenente peraltro la rinuncia al premio di preparazione;

il sig. **Marzo Maurizio**, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Montefiore Gallipoli, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ex art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento a quanto prescritto dall'art. 96 delle NOIF, per non aver adempiuto al deposito e conseguente apposizione del visto di esecutività dell'accordo sottoscritto con la società S.S.D. Gallipoli F. 1909 S.r.l., contenente peraltro la rinuncia al premio di preparazione;

la società **S.S.D. Gallipoli F. 1909 S.r.l.** (matricola 932640) ai sensi dell'art. 6, comma 1, del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante;

la società **A.S.D. Montefiore Gallipoli** (matricola 911674) ai sensi dell'art. 6, comma 1, del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante.

FATTO

Con atto del 21.05.2020, prot. 12408/315 pfl 19-20 MDL/jg, trasmesso a tutti gli incolpati su elencati ed al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, che qui, per ovvi motivi di brevità, si intende integralmente riportato, il Procuratore Federale Interregionale della FIGC, visti gli atti del procedimento n. 315/pfi/2019-20, avente ad oggetto: *"Condotta delle Società SSD Gallipoli F 1909 e ASD Montefiore Gallipoli che avrebbero stipulato un accordo relativo alla rinuncia al premio di preparazione dei calciatori Lorenzo Santomasi, Gabriele Piscopiello, Lorenzo Alemanno, Alessio Faenza, Marco Lombardo, Antonio Luigi Ripa, sprovvisto del visto di autenticità del Comitato competente, in violazione dell'art. 96 NOIF"*;

vista la comunicazione conclusione indagini inviata ai predetti soggetti in data 30.01.2020 e regolarmente ricevuta dagli stessi nonché l'attività successivamente svolta dalle parti, che non modificava il convincimento della Procura Federale nel proseguire nelle contestazioni già formulate nella Comunicazione di Conclusioni Indagini notificata, deferiva i soggetti e le società in premessa elencati, per le ragioni ivi indicate che, per motivi di brevità, qui si intendono pedissequamente riportate.

All'udienza del 06 luglio 2020 comparivano l'avv. Nicola Monaco per la Procura Federale, il sig. Maurizio Marzo, Presidente della ASD Montefiore Gallipoli, assistito dall'avv. Francesco Piro, il quale si riportava alla memoria difensiva depositata.

Esaminata preliminarmente la richiesta di rinvio formulata dall'avv. Domenico Zinnari, quale difensore del sig. Giuseppe Buccarella e della SSD Gallipoli F. 1909 S.r.l., per asserita violazione dei termini di cui all'art. 93, comma 2, del C.G.S. nella fissazione dell'udienza, il Tribunale la riteneva fondata e rinviava la trattazione del deferimento *de quo* all'udienza del 24 luglio 2020.

In data 19.07.2020, tramite messaggio di posta elettronica certificata, l'avv. Zinnari aveva trasmesso memorie difensive e documentazione allegata per entrambe le parti da lui assistite.

All'udienza del 24 luglio 2020 comparivano l'avv. Sibillano per la Procura Federale, nonché l'avv. Domenico Zinnari, quale difensore della SSD Gallipoli F. 1909 S.r.l. e del sig. Giuseppe Buccarella, presente personalmente, nonché l'avv. Francesco Piro, quale difensore della ASD Montefiore Gallipoli e del sig. Maurizio Marzo, presente personalmente.

Il Procuratore Federale dopo ampia discussione chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti chiedendo la comminazione delle seguenti sanzioni:

Società SSD Gallipoli F. 1909 S.r.l., € 500,00 di ammenda;

Sig. Marzo Maurizio, 4 mesi di inibizione;

Società ASD Montefiore Gallipoli, € 500,00 di ammenda;

Sig. Buccarella Giuseppe, 4 mesi di inibizione.

L'avv. Zinnari, dopo ampia discussione, si riportava ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, *in primis* le eccezioni preliminari.

L'avv. Piro depositava documentazione estratta dal sito ufficiale "*Il mio Gallipoli*" dalla quale, a suo dire, sarebbe emerso che, sin dalla programmazione della campagna abbonamenti della stagione 2016/2017, il Gallipoli F. 1909 aveva, per quanto riguarda il settore giovanile, la propria ASD di riferimento nella "*Il mio Gallipoli*"; depositava inoltre altro estratto dal sito del Gallipoli Football 1909, stagione 2018/2019, da cui sosteneva evincersi che vi era collaborazione da almeno due anni con la "*Il mio Gallipoli*". L'avv. Piro si associava alle argomentazioni difensive spese dall'avv. Zinnari in ordine alla infondatezza del deferimento per una asserita erronea prospettazione d'ordine giuridico dell'art. 96 delle Norme Organizzative Interne Federali, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva, rinunciando a sentire il testimone ivi indicato, avv. Roberto Cataldi.

La Procura Federale si opponeva alle eccezioni preliminari, dichiarandole infondate in fatto ed in diritto. Il Tribunale si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che le risultanze in atti siano tali da fornire elementi probatori sufficientemente concludenti per condurre alla decisione come di seguito motivata.

Passando ad esaminare le eccezioni preliminari formulate dalla difesa del sig. Buccarella e della SSD Gallipoli F. 1909 S.r.l., si osserva quanto segue.

In ordine al dedotto *error in procedendo* per la violazione dell'art. 126 CGS, il difensore osservava che, con la memoria difensiva del 26.02.2020, citata nell'atto di deferimento, la SSD Gallipoli F. 1909 S.r.l. richiedeva *"che Codesta Procura Federale Voglia rappresentare la propria disponibilità per una definizione del procedimento ai sensi dell'art. 126, comma 1, del C.G.S. fornendo puntuale comunicazione in ordine al quantum sanzionatorio ritenuto congruo da parte dell'Organo Inquirente"*. La difesa eccepiva che, a fronte di questa richiesta, la Procura Federale era restata del tutto inerte, privando quindi la parte di uno degli strumenti normativi posti a tutela dell'esercizio del diritto di difesa, così causando un errore nella procedura dal quale discendeva l'improcedibilità del deferimento e del presente procedimento.

Il Tribunale non ritiene fondata questa eccezione preliminare. L'art. 126, comma 1, del C.G.S., prevede infatti che *"Prima che il Procuratore federale abbia notificato l'atto di deferimento, i soggetti ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini possono richiedere, con una proposta di accodo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati"*.

Nel caso che ci occupa, la comunicazione inviata dalla Società alla Procura Federale era del tutto generica e, soprattutto, priva della prevista e necessaria indicazione del tipo ovvero della misura della sanzione richiesta; a fronte di ciò, non essendo prevista alcuna attività compulsiva della Procura Federale per contattare la parte istante, alcun addebito può essere mosso alla stessa Procura e, di conseguenza, il prospettato *error in procedendo* non può essere ravvisato.

Esaminando la seconda eccezione preliminare formulata dall'avv. Zinnari, avente ad oggetto la mancata notificazione al sig. Giuseppe Buccarella dell'avviso di conclusione delle indagini, inviato solo alla SSD Gallipoli F. 1909 S.r.l. in data 30.01.2020, del quale all'epoca lo stesso sig. Giuseppe Buccarella era il legale rappresentante *pro tempore*, questo Collegio ne ravvisa la fondatezza.

La SSD Gallipoli F. 1909 S.r.l., che ha vieppiù la forma giuridica di una società di capitali, ed il suo legale rappresentante *pro tempore*, nel caso che ci occupa costituiscono centri di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali differenti e, quindi, ad avviso di questo Tribunale, la Procura Federale avrebbe dovuto comunicare l'avviso di conclusione delle indagini sia alla Società che al sig. Giuseppe Buccarella personalmente, circostanza- certamente non per caso- invece verificatasi con riferimento alla notifica dell'atto di deferimento. Sul punto, ci si allinea al consolidato orientamento giurisprudenziale già richiamato dallo stesso difensore (Corte Federale d'Appello, dispositivo in C.U. n. 102/CFA del 19.04.2018, motivazioni in C.U. n. 106/CFA del 27.04.2018, ric. ASD Kaos Reggio Emilia Calcio a 5 + altri), con tutto quanto ne consegue in termini di violazione della corretta dinamica processuale e di evidente lesione del diritto di difesa del sig. Buccarella, al quale è stato impedito di chiarire, in una fase preprocessuale, la propria posizione e, quindi, di addivenire ad una definizione alternativa della vicenda, per esempio avvalendosi della facoltà concessa ex art. 126, comma 1, del C.G.S.

Esaminando invece il merito della vicenda che ci occupa, pur nutrendo dubbi sulla circostanza che la "bozza protocollo d'intesa" sottoscritta tra le società deferite possa essere considerata, per quanto qui interessa, una rinuncia alla richiesta del premio di preparazione da parte della ASD Montefiore Gallipoli in favore della SSD Gallipoli F. 1909 S.r.l., anche in considerazione del fatto che gli stessi modelli *fac simile* rilasciati all'uopo dalla F.I.G.C. hanno un contenuto specifico, diverso dall'accordo intercorso tra le società deferite, questo Tribunale non ritiene che l'utilizzo di una scrittura privata, con la quale una società rinuncia al premio di preparazione in favore di un'altra, seppur priva del visto di autenticità apposto dal Comitato competente, come previsto dall'art. 96, punto 3, delle NOIF, rappresenti una violazione dei principi dell'ordinamento federale tanto da integrare una condotta qualificabile come contraria ai principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Dando per assodato che quello di richiedere il premio di preparazione sia un diritto disponibile, e che quindi, legittimamente, due società possano accordarsi in ordine alla rinuncia dello stesso, dalla circostanza che questa liberatoria non venga munita del visto di autenticità apposto dal Comitato competente deriva unicamente la sua non utilizzabilità ex art. 96, punto 3, delle NOIF, dinanzi agli Organi federali competenti ove, quindi, rimane semplicemente improduttivo di effetti. È quest'ultima, in buona sostanza, la reazione dell'ordinamento federale dinanzi alla mancanza del visto di autenticità, senza che ciò lasci intravedere una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità perché trattasi, si ripete, di accordo consentito dalla normativa vigente e, quindi, ad esso non contrario.

* * * * *

Per tali motivi, il Tribunale Federale Territoriale così provvede:
prosciogliersi le parti deferite da ogni addebito.

Così deciso in Bari, il 24 luglio 2020, nella Camera di Consiglio del Tribunale Federale Territoriale.

ORARI APERTURA UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si comunica a tutte le società dipendenti che la Delegazione Provinciale BAT è aperta al pubblico nei seguenti orari:

LUNEDI'	dalle ore 15.30 alle ore 18.00	
MARTEDI'	CHIUSO	
MERCOLEDI'	dalle ore 15.30 alle ore 18.00	
GIOVEDI'	dalle ore 10.00 alle ore 12.30	dalle ore 15.30 alle ore 18.00
VENERDI'	dalle ore 15.30 alle ore 18.00	

Pubblicato in Trani ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 03/08/2020.

IL SEGRETARIO
(Pierpaolo Lamia Caputo)

IL DELEGATO
(Cristoforo Losito)